

STATUTO

Approvato nella Assemblea del 30 novembre 2020

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) - Costituzione

Il Consorzio stradale permanente obbligatorio denominato "Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni" costituito con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma, in data 8.8.1947, n. 2913, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, div. 2^a n.71812, verbale 4910 della seduta del 30.10.1947, è retto dal presente Statuto, e disciplinato dalla Legge sui LL.PP. n. 2248 del 20.3.1865 all. F, dal D.L.L. n. 1446 del 1 settembre 1918, nonché da ogni altra successiva disposizione di legge o regolamentare richiamabile.

Fanno parte del Consorzio tutti i gli immobili siti nel Comprensorio di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni nell'ambito della zona definita dalla Convenzione fra la Soc. Agricola Acqua Traversa ed il Governatorato di Roma in data 22.1.1935, e ricompresi nella planimetria allegata al presente Statuto sotto la lettera A

Art. 2) - Scopo

Escluso ogni fine di lucro il Consorzio, in virtù dei combinati disposti dall'art. 22 della L.20.03.1865 all. F e successive modificazioni e dell'Art. 14 comma 1 lett.A del D.lgvo 30.04.1992 n. 285 (vigente Codice della Strada), ha l'obbligo di procedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Ha altresì lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle opere di miglioramento delle sedi stradali e dei relativi servizi delle vie consorziali situate nel Comprensorio consortile.

Qualora vengano realizzate entro i limiti del territorio altre vie aperte al pubblico transito, il Consorzio provvederà altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dal precedente comma n.1 del presente articolo

Art. 3) - Sede

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Roma - Via della Mendola 276. L'eventuale trasferimento di sede legale è soggetto a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4) - Durata

Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglierà nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune di Roma o agli altri Enti a ciò preposti, secondo le modalità ed i criteri che saranno indicati nei relativi atti deliberativi, ovvero nel caso di trasformazione dei suoi fini istituzionali.

TITOLO II - CONSORZIATI - CONTRIBUTI

Art. 5) – Consorziati - Utenti

Sono considerati Consorziati tutti i proprietari di terreni, edifici ed immobili compresi nel perimetro indicato nella planimetria allegata sub. A

Sono considerati Utenti: il Comune di Roma per l'uso pubblico delle strade, e coloro i quali pur non essendo proprietari di immobili consorzati fanno uso speciale del Viale Cortina d'Ampezzo e delle diramazioni per recarsi ai lotti di loro proprietà sia che questa confini con le strade consorziali sia che ne resti lontana, come anche i semplici frontisti.

Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio perde il diritto di farne parte.

Art. 6) - Variazioni di proprietà

Tutte le variazioni di proprietà e/o delle consistenze immobiliari, mortis causa o inter vivos, anche parziali ed a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata, e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) e-mail e/o raccomandata a mano, allegando copia dell'atto, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento; le variazioni come sopra comunicate, verranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.

La non ottemperanza all'obbligo di comunicazione - indispensabile per l'aggiornamento dei ruoli - autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d'Ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo verrà addebitato agli inadempienti.

Può derogarsi all'obbligo di trasmissione della copia dell'atto di compravendita nel caso in cui il dante o l'avente causa autocertifichi l'avvenuto passaggio di proprietà ed indichi i dati necessari per l'aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, estremi catastali dell'immobile, estremi dell'atto di proprietà, consistenza e valore millesimale del bene immobile).

Art. 7) - Partecipazione al Consorzio

La perdita della qualità di interessato al Consorzio comporta la perdita del diritto di farne parte, ma non estingue gli obblighi solidali cui è tenuto - unitamente al suo successore a qualsiasi titolo - per il pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione di cui al precedente Art. 6 e che costituisce prova del cessato interesse e che il Consorzio si riserva di valutare ed approvare.

Art. 8) - Contributi ordinari

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie deliberate dall'Assemblea per gli scopi consorziali.

La misura e le modalità di ripartizione dei contributi alle spese vengono stabiliti come segue:

- 20% in ragione delle lunghezze del fronte stradale sulle vie consorziali;
- 30% in ragione della superficie catastale del terreno
- 50% in ragione del numero dei vani utili edificati, questi verranno calcolati in relazione alla cubatura realizzata in rapporto 1:75

I criteri di cui sopra sono riferiti ai lotti indicati nella planimetria di cui al precedente art. 5.

Nel caso di comunione, o di proprietà frazionata quale ad esempio il condominio, il Consorzio provvederà a ripartire ulteriormente i contributi spettanti al lotto secondo la tabella millesimale di ripartizione della proprietà immobiliare fornita al Consorzio con istanza a firma di tutti gli interessati, o del loro legale rappresentante, conformemente alle disposizioni contenute nel precedente art. 6.

In mancanza della notifica nei termini della documentazione di cui innanzi, il Consorzio potrà procedere ad accertamenti d'Ufficio notificando all'interessato le proprie risultanze, avverso le quali potrà essere proposta motivata opposizione per rettifica entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la ripartizione si intende accettata.

Le carature consortili ai fini della partecipazione e per l'espressione dei voti in assemblea, potranno essere espresse in milionesimi.

Art. 8 bis) - Altre entrate

Al Consorzio, quale Ente Proprietario delle strade ad esso affidate, è dovuta ogni altra tassa o contributo comunque ricollegabile a tale titolo e già disciplinata a livello comunale quali ad esempio l'occupazione di suolo pubblico, passi carrabili.

Dette entrate – non detraibili ai fini fiscali – saranno rimosse dal Consorzio mediante separato ruolo suppletivo di contribuzione.

Parimenti con detto ruolo saranno poste in riscossione le somme dovute per gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7, nonché per eventuali esecuzioni in danno, o maggiorate degli interessi legali sino al di del soddisfo e delle spese amministrative. Ove incontrate. E' in facoltà degli interessati procedere al pagamento di quanto dovuto direttamente al Consorzio prima della iscrizione a ruolo.

Art. 9) - Grado di Utenza

Gli immobili che hanno altri accessi, accertati dal Consorzio ed utilizzati, oltre quello sulle Vie consorziali, verrà applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi; così quello

avente un secondo accesso rientra nel secondo grado di utenza, quello che ha un terzo accesso, rientra nel terzo grado e così via. Il secondo grado di utenza contribuisce per la metà dell'onere di 1 grado (normale utenza con unico accesso sulle consorziali), il terzo grado per un terzo dell'onere di 1 grado, e così di seguito.

Art. 10) – Contributi speciali - Utenza Straordinaria

E' dovuto un contributo speciale dai consorziati e dagli utenti che, appartenenti od estranei al Consorzio, fanno uso speciale della strada mediante veicoli od automezzi che adoperano le strade consortili con uso particolare generalmente più intenso dell'uso ordinario residenziale per costruzioni, esercizio di commercio o di industrie particolari, o per qualsiasi altro motivo.

In modo analogo è dovuto un contributo speciale da chi per qualsiasi motivo determina oneri e spese amministrative al Consorzio.

I contributi di cui al presente articolo sono calcolati in relazione alla maggiore spesa che il Consorzio ha sostenuto o dovrà sostenere.

Con autonoma decisione del Consiglio di Amministrazione il Consorzio provvede periodicamente: a determinare le quote di contribuzione ed alla iscrizione delle relative quote straordinarie, che possono essere intestate anche a carico di soggetti estranei al Consorzio ma di cui venga accertata la competenza del danno e/o delle spese speciali sopportate dal Consorzio stesso.

I contributi straordinari sono riscossi tramite ruolo esattoriale, o altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono considerate oggetto di contributo speciale anche le spese derivanti dall'attività resa necessaria per gli accertamenti d'ufficio per l'inottemperanza anche parziale alle prescrizioni statutarie relativa agli obblighi dei consorziati e/o afferenti l'incompletezza della documentazione prodotta al Consorzio in caso di variazione di proprietà; nonché quelle per la riattribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti integrata degli interessi e delle relative spese di accertamento e di redazione del ruolo.

Art. 11) - Ruolo di Contribuenza

I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

Il ruolo, approvato dall'Assemblea generale, assolte le formalità di legge, sarà rimesso al Concessionario Esattore per la riscossione nei termini di legge ai sensi dell'Art. 7 del D.L.L. 1446/18 ed alle successive disposizioni o modifiche apportate da leggi e normative in merito ed a cui il Consorzio si dovrà attenere. I contributi così riscossi, verranno versati dal Concessionario Esattore, al netto delle trattenute di legge, sul conto corrente bancario intestato al Consorzio.

E' consentito altresì al Consorzio di procedere alla riscossione diretta e diversa delle quote consortili e di stabilire i termini per il pagamento, nonché procedere con i propri legali al recupero coattivo delle quote morose con spese a carico degli inadempienti.

Art. 11 bis) - Servizio Tesoreria e Cassa

Le somme rimosse saranno versate nel conto corrente del Consorzio presso un Istituto bancario che svolgerà le funzioni di tesoreria.

Il Presidente del Consorzio firmerà gli ordinativi di pagamento ed effettuerà tutte le operazioni relative a detto conto corrente.

TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 12) - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Revisore dei Conti.

Art. 13) - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con i contributi. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale è validamente costituita sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria: in prima convocazione se è presente la maggioranza dei consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'allontanamento di alcuno, dopo avere accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità delle adunanze.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Elegge il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione che restano in carica quattro anni;
- Elegge il Revisore dei Conti che resta in carica quattro anni;
- Approva i Bilanci preventivi e consuntivi;
- Approva il programma di massima dei lavori che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, ed i relativi stanziamenti;
- Approva i programmi di nuove opere ed impianti consortili ovvero di sistemazione, o modificazione sostanziale, di quelli esistenti;
- Approva le modifiche allo Statuto;
- Approva eventuali convenzioni con il Comune di Roma, ed altri Enti pubblici o Privati;
- Delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- Delibera lo stanziamento della somma relativa alle spettanze per i componenti del Consiglio di Amministrazione, entro il limite massimo stabilito per gli Enti Locali;
- Esercita tutte le attribuzioni che sono ad essa conferite dalle leggi, decreti, e regolamenti, e da ogni altra fonte normativa.

Art. 15) - Riunioni Assembleari

L'Assemblea si riunirà una volta l'anno in sessione ordinaria.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere riunita in qualsiasi tempo:

- o su richiesta del Comune di Roma;
- o su decisione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- o su richiesta di un numero di Consorziati che rappresenti almeno due terzi dell'ammontare dei contributi, esclusi da tale numero gli eventuali Utenti straordinari estranei al Consorzio, e quelli non in regola con i pagamenti.

Art. 16) - Convocazioni dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità della convocazione gli inviti alle adunanze sono pubblicati in Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale, e sul sito internet del Consorzio.

Copia dell'avviso di convocazione viene anche spedito: per posta elettronica ai consorziati che hanno fornito in Consorzio la propria mail, o per posta ordinaria, in modo da consentire a tutti i consorziati di essere informati.

Qualora l'assemblea venisse convocata dal Comune di Roma con avviso a firma del Sindaco, la copia dell'avviso deve essere invece recapitata a ciascun consorziato tramite notifica a mano del Messo comunale.

La pubblicazione dell'avviso di convocazione alle adunanze assembleari, e la spedizione delle copie degli avvisi da recapitare ai consorziati devono essere consegnati agli uffici/servizi preposti almeno 15 giorni prima della riunione.

Le adunanze in seconda convocazione possono essere tenute a distanza di un'ora, nello stesso giorno dall'adunanza in prima convocazione andata deserta.

Gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno o analogo sistema, in difetto di che hanno valore a tutti gli effetti gli inviti spediti/inviati all'ultimo domicilio risultante in Consorzio anche se non ricevuti dall'Utente; analogamente per quanto riguarda le convocazioni fatte alle persone danti causa dell'attuale consorziato,

qualora tale variazione conforme e completa delle generalità, del domicilio e copia dell'atto di trasferimento, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme di cui sopra.

Art. 17) - Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione se presente in Assemblea,

In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta dal rappresentante del Comune di Roma o da quel consorziato, o suo legale rappresentante, che, dei consorziati presenti, sia iscritto nei ruoli contributivi per l'ammontare più elevato.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il verbale potrà essere redatto in data successiva, ma comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 18) - Partecipazione alle Assemblee

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee: i Consorziati, il Comune di Roma e gli iscritti nei ruoli di contribuzione.

Art. 19) - Deleghe

I Consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona purché maggiorenne, mediante delega formale.

Le deleghe possono conferirsi altresì al legale rappresentante di società od Enti consorziati.

Sono ammesse un numero massimo di cinque deleghe per ogni rappresentante.

Art. 20) - Diritto di voto

In Assemblea, ogni consorziato, purché in regola con i pagamenti secondo le risultanze in atti, ha diritto al voto; il numero di voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione in proporzione all'ammontare del contributo ordinario anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Il Comune di Roma ha diritto al voto in misura proporzionale rispetto al contributo erogato ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. 1446/18 per la approvazione dei bilanci; per quanto concerne la elezione delle cariche sociali ha diritto di partecipazione nei modi indicati all'Art. 22 commi 3 e 4.

Per comodità amministrativa il numero dei voti potrà essere espresso in carature milionesimali.

Il consorziato, nel caso di controversia con le risultanze in atti, potrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti e che il Consorzio si riserva di verificare ed approvare.

Art. 21) - Maggioranze

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi dai Consorziati qualunque sia il numero degli intervenuti, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici

Art. 22) - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Per l'elezione delle cariche consortili.

I Consorziati di cui all'Art. 5 riuniti in Assemblea decidono a scrutinio segreto.

Ciascun votante può esprimere la propria preferenza riguardo all'elezione del Presidente e dei quattro membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, scelti fra i Consorziati in regola con i pagamenti.

In caso di dimissioni volontarie o di decadenza che si verifichi per sopravvenuta incompatibilità o comunque di impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica e la rappresentanza legale il Vicepresidente e, a reintegrazione del numero dei consiglieri subentra il primo dei Consiglieri non eletti.

I Consiglieri eletti, in caso di dimissioni, di decadenza o, comunque, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decadono e subentrano in ordine progressivo i primi dei non eletti fino alla scadenza del mandato e fino ad un massimo di tre sostituzioni dopo le quali il Consiglio decade e va convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio uscente rimane in carica per le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Comune di Roma, in quanto partecipante al bilancio consortile ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. 1446/18, rappresentato in conformità alla delibera Giunta Municipale 4/01/1994 n° 5, ha diritto di partecipare come componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione, eletto quest'ultimo dai Consorziati. Analogamente a quanto sopra, gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare al bilancio consortile potranno individuare nel loro Legale rappresentante l'ulteriore componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) - Sedute assembleari

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Ogni deliberazione può essere adottata dai consorziati a voto palese, le deliberazioni riguardanti persone vengono adottate solo a scrutinio segreto.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente al termine delle operazioni di scrutinio ed entro i termini previsti per la pubblicazione del verbale.

Art. 24) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito dal Presidente e dai quattro membri del Consiglio, scelti fra i titolari dei diritti immobiliari consorziati, purché in regola con i pagamenti.

Sono eleggibili altresì alle medesime condizioni i legali rappresentanti di società consorziate.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e resta in carica fino alla sua sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatte salve le competenze dell'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 25) - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione consorziale:

- Delibera la convocazione dell'Assemblea;
- Approva il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- Approva il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;
- Controlla la riscossione dei contributi ed ogni altra entrata del Consorzio;
- Assicura a carico del Consorzio la difesa legale degli Amministratori (Presidente e Consiglieri), del Revisore dei Conti e gli addetti in giudizio civile, o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni;
- Vigila sull'esecuzione dei lavori e sovrintende alla conservazione e manutenzione delle strutture consorziali, e sulla conduzione degli impianti e servizi;
- Provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio entro i limiti stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto;
- Vigila sulla esecuzione delle delibere Assembleari;
- Approva i progetti ed i capitolati di appalto stabilendo le modalità tutte e le procedure d'appalto per la esecuzione dei lavori ordinari e straordinari;
- Provvede all'aggiudicazione degli appalti e delle forniture;
- Propone le modifiche allo Statuto;
- Assume iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- Esercita in genere tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti e da ogni altra fonte normativa;
- Assume gli addetti di segreteria e determina l'affidamento in "service" della attività amministrativa e il coordinamento dell'attività del Consorzio.
- Determina l'affidamento professionale per lo svolgimento dell'attività amministrativa,
- Nomina il Vicepresidente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Stabilisce le modalità ed i limiti di accesso agli atti del Consorzio;
- Approva il Regolamento;
- Effettua ogni altra attività funzionale ed amministrativa del Consorzio che non sia compresa in quelle di competenza dell'Assemblea;
- Provvede, nei casi di urgenza o di impossibilità ad effettuare l'Assemblea, alla esplicazione di affari consorziali di competenza assembleare riferendone poi alla medesima alla sua prima riunione per la ratifica.

Art. 26) - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente periodicamente e per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e dovrà essere convocato se ciò sia richiesto dal Sindaco di Roma, o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, o dal Revisore Contabile. Le convocazioni potranno essere effettuate anche per le vie brevi.

Art. 27) - Votazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione consorziale sono valide con il voto nominale e favorevole di almeno tre membri effettivi, in caso di parità di voto è determinante quello del Presidente.

Art. 28) - Verballi del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono atti gestionali interni, dovranno essere redatti e sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario; il Presidente può richiedere anche la firma di tutti i convenuti qualora lo ritenesse necessario.

Art. 29) - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute da Presidente del Consorzio; in caso di sua assenza o indisponibilità dal Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30) - Rimborsi al Consiglio di Amministrazione

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono onorifiche e gratuite. Ai componenti del Consiglio, ed anche al rappresentante designato dall'Amministrazione Comunale, spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle funzioni inerenti la carica. Il Consiglio può altresì stabilire un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e/o alle commissioni consiliari istruttorie. Il Consiglio può inoltre stabilire per il Presidente e per i Consiglieri delegati un'indennità di funzione relativa alle deleghe attribuite e commisurata all'impegno profuso. Tali spettanze saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea contestualmente al bilancio preventivo ed entro i limiti stabiliti dallo stesso.

Art. 31) - Presidente del Consorzio

Il Presidente, o in assenza o indisponibilità di questi il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio, e quindi:

- Firma gli atti, i contratti, i ruoli ed ogni altro atto o documento che comporti impegni per il Consorzio;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno;
- Presiede le Assemblee;
- Sottoscrive i contratti approvati dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- Soprintende all'Amministrazione consorziale;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- Presiede alle gare ed alle licitazioni private per l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture;
- Ha facoltà di delegare per oggetti definiti la rappresentanza del Consorzio.
- Adotta, nei casi d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo poi a questo nella prima riunione utile per la conseguente ratifica;
- Conferisce mandato alle liti, aderisce a transazioni e rinunce alle liti, ed adotta ogni altro provvedimento connesso o conseguente ad azioni legali previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per la prescritta ratifica;
- Esercita in genere tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, decreti, regolamenti e da ogni altra fonte normativa in merito;
- Promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi, ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Convoca il Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta;
- Vigila sull'esecuzione dei lavori e periodicamente verifica con il Consiglio di Amministrazione lo stato di conservazione delle strade ed opere connesse.

Art. 32) - Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Art. 33) - Organizzazione Amministrativa e Servizi Tecnici

Il Consorzio, per il perseguimento dei propri obiettivi e per la gestione delle attività ad essi preordinate, può avvalersi sia dell'attività e del lavoro del personale organico interno, sia di prestazioni tecnico/professionali esterne.

Il Consorzio può avvalersi inoltre dell'opera di un Direttore generale, individuato in un professionista attraverso procedure di evidenza pubblica, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e per il coordinamento degli Uffici per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione nell'ambito del perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali dell'Ente.

In particolare, il Direttore generale:

- esegue, secondo le direttive del Presidente e/o dei Consiglieri di Amministrazione del Consorzio, le deliberazioni dell'Assemblea, del Cda e del Presidente stesso;
- vigila sull'esecuzione dei lavori verificando costantemente lo stato di conservazione delle strade e delle opere annesse;
- riveste le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ove nominato;
- coordina, in accordo col Presidente, tutta l'attività della Segreteria del Consorzio.

I compensi dovuti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in relazione all'impegno richiesto ed ai risultati conseguiti.

Art. 34) - Revisore dei Conti

L'attività di revisione economica e finanziaria è espletata da un Revisore dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 234 del D.lgs. 267/2000 (TUEL: Testo Unico Enti Locali).

Il Revisore dei conti del Consorzio viene eletto dall'Assemblea generale degli utenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato.

Compiti, funzioni e responsabilità sono regolamentati dalle previsioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) agli artt. da 234 a 241 così come integrate/modificate dalla Legge 213/2012.

In particolare, il Revisore dei conti:

- vigila sulla gestione economica del Consorzio;
- interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- attesta la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili;
- predispose la relazione di bilancio entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione stessa.

Oltre che per i motivi previsti dal comma 2 dell'art. 235 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il Revisore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con decisione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale degli utenti, qualora ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

Art. 35) - Compenso al Revisore dei Conti

Al Revisore dei conti spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro la misura stabilita dall'art. 241 del TUEL (D.lgs. 267/2000).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36) - Lavori

Approvati dall'Assemblea i progetti di massima, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi, o con licitazione privata, o con l'esperimento d'asta, adottando il sistema e le norme che crederà più opportune e convenienti per il Consorzio. Se Utenti concorrono agli appalti dei lavori, devono astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

Alla fine di ogni esercizio Il Consiglio di Amministrazione darà conto sull'andamento delle manutenzioni e dei lavori consortili in occasione della riunione assembleare.

Art. 37) - Accesso agli atti del Consorzio.

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito limitatamente ai seguenti documenti amministrativi purché sussistano e siano comprovate le condizioni di cui all'art. 22, 1° C. 1.7.8.1990 N.241:

- Atti relativi alla posizione contributiva dell'utente;
- Visione dei ruoli di contribuzione ordinaria o straordinaria entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli stessi. La pubblicazione sarà resa nota agli aventi diritto con avviso affisso per quindici giorni nella bacheca del consorzio e nell'albo pretorio del Comune di Roma;
- Verbali del Consiglio di Amministrazione o parte degli stessi purché sia nell'esclusivo caso in cui l'utente vi abbia diretto interesse e lo dimostri per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

I bilanci saranno divulgati a tutti gli utenti in occasione delle apposite assemblee generali.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e formulata per iscritto.

La richiesta di accesso ai verbali delle assemblee generali deve essere rivolta al Comune di Roma - Ufficio Consorzi che li custodisce.

Non è consentito l'accesso alla rimanente documentazione del Consorzio.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese vive.

Art. 38) - Esercizio finanziario consortile

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 39) - Esecutività delle deliberazioni

Le azioni giudiziarie ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso le deliberazioni consorziali non sospendono l'esecutività delle deliberazioni stesse, salva diversa decisione della competente autorità preposta.

Art. 40) - Ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere o per errore materiale, o per duplicazione di iscrizione; il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di pagamento.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Consorzio ha la facoltà di disporre la temporanea sospensione con provvedimento motivato.

Quanto sopra non esclude le facoltà dell'interessato, una volta ricevute le controdeduzioni del Consorzio, di ricorrere presso la competente Magistratura ai sensi di legge.

Art. 41) - Regolamento del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà adottare, ove le esigenze lo richiedano, un "Regolamento per il funzionamento del Consorzio".

Tale regolamento sarà notificato al Servizio Consorzi Stradali del Comune di Roma, ed approvato dall'Assemblea dei Consorziati; esso formerà parte integrante dello Statuto e pertanto dovrà essere rispettato da tutti siano essi Consorziati, Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 42) - Vigore delle norme statutarie

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo avvenuta la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Consorzio
Carlo Di Paola

COMUNE DI ROMA
Consorzio di Viale Cortina D'Ampezzo
e diramazioni

PLANIMETRIA GENERALE
del Comprensorio e delle strade in manutenzione

ALLEGATO A

LEGENDA:
 CONFINE CONSORTILE

CONFINE CONSORTILE

